

Allegato "A" al n. 23844
della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
OFFICINA 2000

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "OFFICINA 2000 S.R.L."

Art. 2) La società ha sede nel Comune di Rosignano Marittimo.

Art. 3) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 ma potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4) La società ha per oggetto l'esercizio di attività di officina metalmeccanica, nonché progettazione, costruzione, manutenzione, riparazione e gestione di impianti industriali e civili, metalmeccanici, chimici, portuali, e di qualsiasi altro settore e specie, e qualunque attività di servizio connessa alle suddette attività; lavori edili ed acquisto, costruzione, vendita e gestione di beni immobili.

La società potrà altresì assumere agenzie e rappresentanze e potrà promuovere e gestire consorzi per la partecipazione a gare o l'esecuzione di lavori che rientrino nei settori sopra indicati.

La società potrà inoltre acquistare e vendere anche autoveicoli e compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie necessarie od utili per il raggiungimento del fine sociale.

La società potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società, Enti ed Organismi in genere aventi scopi uguali, affini o complementari al proprio.

TITOLO II

CAPITALE E QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in quindicimila euro € 15.000=) diviso in quote come previsto dalla legge.

Art. 6) Le quote sono tutte nominative e trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Nel primo caso i soci avranno diritto di prelazione. Pertanto chi vorrà cedere una quota dovrà avvisare gli altri soci con lettera raccomandata R.R. indicando il prezzo della cessione. Il diritto di prelazione decadrà se non sarà fatto valere entro un mese dal ricevimento della raccomandata.

In caso di trasferimento mortis causa la società continua con l'erede o il legatario della quota.

In caso di più eredi o legatari dovrà essere indicato, a cura e spese degli stessi entro sei mesi dal decesso del proprio dante causa quello di loro che assumerà la veste di socio o che li rappresenti dinanzi alla società.

In difetto di tale designazione troverà l'applicazione l'articolo, 2347 del Codice Civile.

Possono essere soci oltre che le persone fisiche anche le società di ogni tipo e specie.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

Decisioni dei soci

Art 7) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più

amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo,
- c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Diritto di voto

Art 8) Possono partecipare all'assemblea i soci con diritto di voto.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Art 9) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 10, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 14 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Assemblea

Art 10) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 7 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o sindaco unico, se nominati, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con PEC o lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro

mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio anche elettronico risultante dai libri sociali.

Nell' avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita, in seduta totalitaria, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Svolgimento dell'assemblea

Art 11) L'assemblea è presieduta dall' amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall' amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria tenuta ai sensi del precedente articolo 10 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà

essere predisposto il foglio delle presenze.

Deleghe

Art 12) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all' assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Verbale dell'assemblea

Art 13) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 11. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Quorum costitutivi e deliberativi

Art 14) Le decisioni dei soci, tramite delibera assembleare o consultazione scritta, devono essere sempre assunte col voto favorevole di almeno il 50% del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 15) La società è amministrata da un Amministratore Unico, o da 2 (due) Amministratori, o, infine da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri in conformità a quanto avrà deciso in proposito l'assemblea ordinaria dei soci.

Gli amministratori possono essere soci o non soci e verranno nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea. Gli Amministratori resteranno in carica per la durata che sarà stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina ed anche, pertanto, per periodi superiori al triennio od a tempo indeterminato e comunque fino a loro

dimissioni o revoca da parte dell'assemblea dei soci.

Qualora la nomina sia a tempo indeterminato l'assemblea dopo il primo triennio, ha il potere di revoca anche senza giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere presa sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza stabilita dall'articolo 14 del presente statuto.

All'organo amministrativo spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società essendo ad esso organo amministrativo deferito tutto ciò che dalla legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea. Esso organo amministrativo ha pertanto, fra l'altro, a titolo indicativo, facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni, locazioni mobiliari e immobiliari, assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, partecipare ad aziende e società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, effettuare qualsiasi operazione presso le banche, l'istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, consentire costituzioni, surroghe postergazioni ed annotazioni di ogni specie, esercitare azioni giudiziarie, nominando difensori e procuratori in ogni sede e grado giudiziario, stipulare compromessi e transazioni.

L'organo Amministrativo ha la più ampia facoltà di assumere licenziare personale dipendente, determinandone funzioni, mansioni, compensi e promozioni.

Può inoltre nominare Direttori, Condirettori, vice direttori, institori, funzionari e Procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti con le mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che riterrà del caso. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti su tutto il territorio nazionale. Le proposte di cui agli articoli 152, 161 e 167 della legge fallimentare sono esercitabili dall'Organo Amministrativo solo dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il consiglio di Amministrazione, qualora nominato, può delegare, nel rispetto dell'art. 2381 del Codice Civile, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Art. 16) La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano a seconda dei casi:

- a) all'Amministratore Unico;
- b) ai due amministratori congiuntamente o disgiuntamente (secondo quanto disposto in proposito all'atto costitutivo o dall'Assemblea con riferimento alle ipotesi di amministrazione ordinaria o straordinaria) nel caso, appunto, di nomina di due amministratori;
- c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci o in mancanza dal Consiglio medesimo;
- d) al Consigliere Delegato o ai consiglieri delegati congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto disposto dall'assemblea nei limiti delle rispettive deleghe.

Nella prima riunione del Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il consiglio eleggerà tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Il consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un membro.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione fosse affidata a due amministratori in forma congiunta sarà sufficiente che uno dei due convochi l'altro.

Nel caso in cui si verificasse una divergenza insanabile tra i due amministratori circa le scelte da adottare nell'esercizio delle loro funzioni, gli amministratori stessi hanno l'obbligo di riferire il caso all'Assemblea dei soci, che delibererà in merito.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con lettera raccomandata spedita almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente anche la specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire anche con telegramma e senza l'osservanza del termine indicato.

Il Consiglio nomina un Segretario, che può anche essere persona estranea al Consiglio stesso.

L'organo Amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della società.

L'assemblea potrà inoltre deliberare l'attribuzione di un compenso anche diverso per quegli amministratori investiti di particolari mansioni e prevedere anche un'indennità di buonuscita da corrispondere al termine del mandato.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, alla formazione e deposito del bilancio e del conto Perdite e Profitti corredandoli di una relazione.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE LEGALE

Art 17) La società può nominare il collegio sindacale o il sindaco unico o il revisore legale dei conti.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore legale dei conti è obbligatoria.

Composizione e durata del collegio sindacale

Art 18) Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. In tal caso al collegio sindacale viene affidata anche la revisione legale dei conti.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per

l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Art 19) Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori legali istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Cessazione dalla carica

Art 20) Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Competenze e doveri del collegio sindacale

Art 21) Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti della società, secondo le norme previste in materia di società per azioni.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sindaco unico

Art 22) Al sindaco unico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti che disciplinano il collegio sindacale.

Revisore legale dei conti

Art 23) Qualora, in alternativa al collegio sindacale o al sindaco unico e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini un revisore legale dei conti, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Art. 24) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25) Salvo diverse deliberazioni e decisioni dell'assemblea dei soci, gli utili accertati alla chiusura di ciascun esercizio saranno destinati come segue:

- la ventesima parte alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del Codice Civile;

- la rimanenza ai soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute.

L'Assemblea può in ogni caso deliberare speciali prelevamenti a favore delle riserve straordinarie o per altre destinazioni ivi compreso il rinvio a futuri esercizi o a capitale sociale.

I dividendi deliberati e non riscossi andranno prescritti in favore della società, ed assegnati al fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui diventero esigibili.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26) Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa l'assemblea determina le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissando i poteri degli stessi e determinandone il compenso.

TITOLO VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art 27) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri nominato dal Presidente del Tribunale del Tribunale del luogo dove ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere

approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO IX
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 28) Qualsiasi prestito od anticipazione effettuato dai soci alla società non sarà produttivo di alcun interesse, salvo diversa decisione dell'assemblea.

Art. 29) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.